

COMUNE DI LOCANA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL TEATRO DI PROPRIETA' COMUNALE



Art. 1
Finalità del regolamento

Il teatro comunale viene gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale secondo le norme del presente regolamento che ne disciplinano l'utilizzo nonché le modalità di rimborso delle spese da parte dei soggetti che utilizzano la struttura medesima.

Art. 2
Utilizzo delle sale e del teatro

L'utilizzo del teatro comunale, oltre che per iniziative e manifestazioni istituzionali o patrocinate dall'Amministrazione comunale, è concesso con le modalità definite dal presente regolamento, ai seguenti soggetti:

- o Associazioni culturali, sportive ed ambientaliste, nell'attribuzione della concessione avranno preferenza quelle operanti con continuità in ambito comunale
- o Associazioni di volontariato costituite ai sensi dell'art. 3 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, ed iscritte all'Albo Regionale
- o Comitati di cittadini istituiti in associazioni per la tutela e la salvaguardia di interessi collettivi, il cui statuto sia stato preventivamente presentato all'Amministrazione Comunale
- o Patronati sindacali ed associazioni di categoria
- o Organismi ed istituzioni scolastiche
- o Associazioni di ex combattenti, invalidi civili e del lavoro

La concessione in uso può essere rilasciata anche a soggetti diversi da quelli elencati al precedente comma, purchè si tratti di soggetti che non agiscano a scopo di lucro e previa deliberazione conforme della Giunta Comunale.

Sono comunque prioritarie le richieste di soggetti impegnati in: attività di volontariato svolta in modo continuativo e conosciuta sul territorio; attività rivolte alla integrazione culturale; attività culturali, ambientali, educative, ricreative, di promozione sociale.

Art. 3
Concessione delle sale e del teatro

Le sale ed il teatro vengono concessi in uso a terzi, nei giorni e negli orari stabiliti, su presentazione di domanda indirizzata al Sindaco e recapitata all'ufficio protocollo almeno 20 giorni prima.

La domanda di concessione, redatta sugli appositi moduli, deve contenere le complete generalità del richiedente, il motivo della richiesta, la data e la durata d'occupazione del locale.

Alla domanda vanno obbligatoriamente allegate copie dello Statuto e dell'atto costitutivo, qualora le istanze vengano prodotte da associazioni, comitati o gruppi che non abbiano già depositato presso l'Ente tali documenti.

Le richieste di uso periodico o prolungato saranno indirizzate alla Giunta che le esamina e le rimette al Funzionario responsabile per la formazione del calendario.

Nel caso di pluralità di domande per il contemporaneo utilizzo degli stessi locali, l'accoglimento è disposto, di norma, secondo l'ordine cronologico della presentazione.

L'accoglimento della richiesta viene comunicato entro 10 gg. dall'arrivo della richiesta stessa.

Tutte le operazioni precedenti e successive alla manifestazione (allestimenti, smontaggi, prove, deposito materiali) devono essere comprese nell'arco di tempo richiesto nella relativa domanda.

Nel salone non si possono organizzare pranzi e/o cene, buffet, in occasione di: matrimoni, battesimi, prime comunioni, cresime.

Sono invece consentiti gli anniversari degli stessi.

Art. 4

Spese a carico del concessionario

Sono a carico del concessionario le eventuali spese di allestimento, spese per lavori di facchinaggio, per noleggio arredi e impianti di amplificazione e strumenti tecnici diversi da quelli in dotazione. Per l'utilizzo del locale si richiede un contributo economico così composto a seconda della tipologia di utilizzo:

- €. 0,00 per n. 1 giorni (l'uso gratuito è consentito agli enti pubblici, istituzioni scolastiche, enti morali e alle associazioni culturali, turistiche, sportive, sociali, politiche senza scopo di lucro);

- €. 50,00 (I.V.A. inclusa) per n. 1 giorni (in caso di utilizzo da parte di altri soggetti) per balli di compleanno e feste per bambini con età inferiore a 15 anni;

- €. 100,00 (I.V.A. inclusa) per n. 1 giorni (in caso di utilizzo da parte di altri soggetti) per feste private con intrattenimenti musicali e/o buffet.

Definizione cauzione provvisoria pari a:

- €. 0,00 per le locali autorità scolastiche, associazioni culturali, turistiche, sociali o morali, senza scopo di lucro;

- €. 100,00 (I.V.A. inclusa) per balli di compleanno e feste per bambini con età inferiore a 15 anni;

- €. 200,00 (I.V.A. inclusa) per feste private con intrattenimenti musicali e/o buffet. La cauzione verrà interamente restituita al momento della riconsegna delle chiavi, dopo un attento sopralluogo per verificare la pulizia dei locali e la presenza di eventuali danni.

Art. 5

Esenzioni e tariffe agevolate

Il teatro comunale può essere concesso gratuitamente per manifestazioni organizzate dagli Istituti Scolastici presenti nel Comune di Locana, fermo restando gli obblighi del concessionario ai sensi degli artt. 9 e 10 del presente regolamento.

Laddove non venga concessa la gratuità, il teatro comunale è concesso a tariffe agevolate alle Associazioni di Volontariato iscritte al Registro Comunale delle Associazioni di Volontariato.

Le tariffe agevolate sono fissate di anno in anno dalla Giunta e dovranno coprire le spese di gestione e di manutenzione ordinaria della struttura, per spese di gestione si intendono i consumi di luce, riscaldamento, acqua, apertura e chiusura della sala ed eventuali pulizie.

Nel caso di iniziativa a scopo di beneficenza il canone non viene applicato.

Art. 6
Obblighi del concessionario

L'apertura e la chiusura dei locali richiesti è effettuata a cura del Comune.

Le chiavi d'accesso ai locali concessi in uso continuativo sono consegnate al responsabile della concessionaria, che sottoscrive l'impegno a non fare copie ovvero a comunicare per scritto all'ufficio il nominativo di altra/e persona/e cui le chiavi siano affidate.

Le chiavi dovranno essere riconsegnate all'ufficio il giorno successivo all'uso o alla fine del ciclo di utilizzo del locale.

I concessionari si impegnano ad utilizzare i locali esclusivamente per le finalità per le quali sono stati richiesti.

E' vietato ai concessionari concedere a terzi l'utilizzo dei locali.

Sono a carico del richiedente le eventuali autorizzazioni previste dalla legge per la realizzazione dell'iniziativa, che devono essere a disposizione durante tutto lo svolgimento della manifestazione.

Art. 7
Durata della concessione

La concessione in uso continuativo di un locale da parte della Giunta non può avere durata superiore a un anno.

L'aver ottenuto la concessione in uso di un locale non costituisce titolo di preferenza al momento dell'assegnazione successiva.

Art. 8
Responsabilità del concessionario

Il concessionario è direttamente responsabile del corretto utilizzo della sala utilizzata e delle attrezzature in essa contenute.

Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati alle sale, al teatro, agli impianti, previa formale contestazione dal parte del Responsabile del servizio, entro 3 giorni e comunque prima che la sala venga utilizzata da altri.

In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'autorità competente.

E' inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità del comune, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, occorsi a causa o in occasione della concessione e derivanti da atti effettuati, strutture o impianti costruiti o installati dal concessionario medesimo o da terzi per conto del concessionario.

Le persone partecipanti alle manifestazioni non dovranno assolutamente superare il limite massimo di sicurezza stabilito dalle norme vigenti in materia.

Art. 9
Deposito cauzionale

In relazione alle caratteristiche e alla durata della manifestazione oggetto della concessione, l'ufficio ha facoltà di chiedere al concessionario il versamento di un deposito cauzionale il cui

importo non potrà essere superiore all'ammontare della tariffa dovuta, a garanzia di eventuali danni che dovessero verificarsi e fatto salvo ogni ulteriore onere risarcitorio ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

Art. 10

Sospensione e revoca della concessione. Casi particolari di diniego

La concessione può essere sospesa o revocata, in ogni momento, per motivate ragioni di interesse pubblico e/o per constatate irregolarità nell'utilizzo, nel rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e fatti salvi i casi di eccezione dalla stessa previsti; essa può essere revocata, anche nelle 24 ore precedenti, in presenza di cause di forza maggiore derivanti da fatti o avvenimenti imprevedibili.

La concessione può essere negata quando il soggetto richiedente abbia reiteratamente utilizzato i locali in maniera difforme dall'atto di concessione e/o dal presente Regolamento.

Art. 11

Comunicazione

Copia del presente Regolamento verrà inviata, dopo l'entrata in vigore, ai gruppi, associazioni e comitati operanti nel territorio comunale, per opportuna conoscenza ed informazione.